



SETTORE	SETTORE 6 - Polizia Municipale
UNITA'	SETTORE 6 - Polizia Municipale

ORDINANZA N. 75 DEL 07/05/2020

OGGETTO:	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RIAPERTURA E DI FRUIZIONE DEL PARCO DEI RENAI, A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2020, A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
-----------------	---

IL SINDACO

Considerato che nel Comune di Signa nell'area denominata Renai è inserito il Parco dei Renai, che è meta di passeggiate e attività sportiva e motoria soprattutto nella bella stagione, e che viene gestita dalla società Isola dei Renai S.P.A. con sede in Signa Piazza della Repubblica 1.

Acquisita dalla Società Isola dei Renai S.P.A. Prot. n.9747 del 07/05/2020 la relazione per l'apertura graduale del Parco dei Renai con proposta di prescrizioni di fruibilità, al fine di consentire l'accesso dal prossimo sabato 9 maggio 2020 definendo le prime specifiche modalità finalizzate alla sua utilizzazione in sicurezza, come di seguito indicato:

- Installazione di cartelli attinenti la prevenzione dal virus e il distanziamento sociale, il numero di accessi consentiti alle aree fruibili di 1.060 persone contemporaneamente e un sistema di conteggio degli stessi, operatori di controllo all'interno del parco e agli accessi per evitare assembramenti.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4.

Visto, in particolare, l'articolo 3 del sopracitato D.L.19/2020, "Misure urgenti di carattere regionale e infraregionale", il quale conferma che i Sindaci possono emanare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria purché non in contrasto con le misure statali né eccedendo quanto previsto dal comma 1 del medesimo D.L. 19/2020.

Atteso che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020, prevede all'art. 1, comma 1 lett. e), che a partire dal 4 maggio 2020 sia consentito l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici.

Precisato che tale accesso, fermo restando in ogni caso la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Preso atto dell'Ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana il quale dispone misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e che quindi mette in evidenza il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e che dispone l'uso obbligatorio delle mascherine, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale.

Vista anche l'Ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana il quale dispone, al punto 15 del dispositivo ordinativo, che per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno metri 1,80.

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica della Toscana, e che pertanto si ritiene necessario disciplinare delle misure di prevenzione alla diffusione del virus per l'accesso al Parco dei Renai.

Ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di mantenere le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore.

Preso atto che nella emissione di ordinanze da parte dei sindaci si applicano le misure previste dall'articolo 4 del citato D.L. 19/2020, sia per quanto riguarda il sistema sanzionatorio che per le modalità di pagamento.

Precisato che le modalità di avvio della fruizione delle aree del parco potranno subire modifiche in caso di nuove disposizione ministeriali o di restrizioni, ordinate dal Sindaco, in caso di impossibilità ad ottenere comportamenti corretti da parte dell'utenza.

Evidenziato che le attività commerciali e gli altri esercizi nel Parco dei Renai seguiranno, per esercitare il loro mestiere, tutte le normative nazionali o regionali, secondo la programmazione di delle stesse scandite dai vari dispositivi in vigore e da quelli che verranno emessi in futuro.

Visto l'articolo 50 della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle ordinanze al comma 5 recita che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Dato atto che lo scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma della quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Considerato che il fine consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute dovuto all'emergenza epidemica Covid-19.

Dato atto che in data 6/5/2020 si è tenuta una riunione con il gestore del parco Isola dei Renai S.P.A., alla presenza del Sindaco dove in detto incontro sono stati definite le misure di prevenzione e gli obblighi del gestore per l'apertura del parco in questo periodo di emergenza sanitaria.

ORDINA

L'apertura con gradualità del Parco dei Renai, Lotto "0" a partire dal prossimo sabato 9 maggio, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 20:00, il sabato, domenica e festivi dalle ore 9:00 alle ore 20:00, con accesso esclusivamente dai due ingressi pedonali posti in via dei Renai, uno utilizzato per l'entrata ed uno utilizzato per l'uscita; il gestore vigilerà e darà indicazioni al fine di evitare assembramenti.

A tale scopo vengono definiti i seguenti obblighi finalizzati alla fruizione del parco nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria come segue:

- E' vietata ogni forma di assembramento ed è obbligatorio mantenere da parte dei frequentatori un distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia all'interno delle aree che nelle fasi di ingresso ed uscita. Nel caso di persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le obbligatorie misure di distanziamento sociale.
- E' obbligatorio al momento dell'accesso al parco avere con se una mascherina per l'eventuale uso in mancanza della distanza minima obbligatoria di metri 1,00. Si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,80 m; sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni.
- Considerata l'estensione dell'area fruibile al pubblico, il gestore si obbliga a consentire un accesso massimo di 1.060 persone contemporaneamente.
- All'ingresso del parco e all'interno il gestore deve installare dei cartelli che indichino le attività vietate e consentite all'interno del parco; inoltre devono essere riportate in modo sintetico le misure igienico sanitarie previste dall'allegato 4 del DPCM del 26/04/2020.
- E' vietata all'interno del Lotto "0" l'attività sportiva, è altresì vietato il gioco del calcio su tutta l'area aperta al pubblico; sono ammessi i velocipedi all'interno solo se condotti a mano.
- E' vietato fare feste e pic-nic.
- Le attività commerciali e gli altri esercizi che possono svolgere attività di vendita o di ristorazione effettuano la vendita dei loro prodotti per asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; i titolari delle attività si attivano per far sì che sia evitata ogni forma di assembramento.
- Il gestore deve provvedere ad effettuare interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno nei giorni di sabato, domenica e festivi, una volta al giorno dal lunedì al venerdì) per le panchine, su cui potranno sostare, distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i residenti nella stessa abitazione; sono aperti i servizi igienici, sanificati almeno due volte al giorno e dotati di disinfettante per mani.
- Non è consentito l'accesso in acqua al pubblico, non è ammessa la pesca da riva, restano chiusi gli impianti sportivi presenti all'interno.

Il Sindaco ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato D.L.19/2020, "Misure urgenti di carattere regionale e infraregionale", e del DPCM del 26/04/2020 art. 1 comma 1 lettere d) ed e), in caso di dettagliata relazione degli organi di controllo, può chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalle misure di generali di prevenzione, emanando ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria

purché non in contrasto con le misure statali né eccedendo quanto previsto dal comma 1 del medesimo D.L. 19/2020.

Le disposizioni di cui sopra saranno valide a decorrere dalla firma della presente ordinanza fino a quando dispositivi di legge non ne modificheranno le prescrizioni in misura ampliativa o restrittiva. In caso di violazioni al presente dispositivo si applicano le misure previste dall'articolo 4 del citato D.L. 19/2020, sia per quanto riguarda il sistema sanzionatorio che per le modalità di pagamento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza che avverrà mediante l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Signa e sul sito web istituzionale dell'ente;

La trasmissione del presente atto alla Isola dei Renai S.P.A.

Che in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal D.L. 25/3/2020 N. 19.

Che il gestore del Isola dei Renai S.P.A., attui tutte le disposizioni previste a suo carico.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di vigilanza competenti sono indicati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

IL SINDACO
FOSSI GIAMPIERO

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*